

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI'

Sezione seconda

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1000. passata in decisione all'udienza del promossa da:

No. of the last of

rappresentato e difeso dall'avv. con elezione di domicilio presso il suo studio a Controlo di Opponente Opponente

contro:



rappresentata e difesa dall'avv. GAMBERINI ALBERTO del Foro di Ravenna, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.





OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 28.9.2015.

Tali conclusioni qui si intendono richiamate, giusta espressa e generale autorizzazione del Presidente del Tribunale in tal senso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per ingiunzione la ha chiesto emettersi decreto per l'importo di euro 124.297,32, oltre interessi e spese, in relazione a credito derivante da contratto di apertura di credito del 27.1.06 a valere sul conto corrente di pari data accesi da contratto di quest'ultima società, sia nei confronti di quest'ultima società, sia nei confronti di pari confronti di quest'ultima società, sia nei confronti di pari confronti

Il decreto veniva opposto dal producione dal Carrio, i quali eccepivano l'indeterminatezza della somma ingiunta, la mancata chiusura del rapporto, la mancata produzione di tutti gli estratti conto, l'addebito illegittimo di interessi anatocistici e usurari e di



Sentenza n. RG n. RG n.

commissioni di massimo scoperto; in sede di conclusioni gli opponenti proponevano altresì l'eccezione di estinzione ai sensi dell'art. 1956 c.c..

La deduceva l'infondatezza dell'opposizione rilevando che nel ricorso l'entità del credito era stata ben evidenziata, che l'art. 50 t.u.l.b. consentiva l'emissione del decreto, che la raccomandata del 24.5.2012 faceva capire il rapporto revocato e la tipologia del rapporto fideiussorio, la mancanza di contestazioni ai sensi dell'art. 1832 c.c., e comunque la genericità delle contestazioni; preliminarmente eccepiva la nullità della citazione in relazione all'asserita mancata allegazioni di fatti a sostegno della domanda proposta dagli opponenti.

La causa era istruita mediante consulenza contabile che entrambe le parti avevano richiesto nelle loro memorie n. 2.

Prima del passaggio in decisione della causa, il processo era dichiarato interrotto per avvenuto decesso di contra della causa.

La causa era riassunta da

Poiché gli eredi del principi non riassumevano la causa, né la causa era riassunta da taluno contro i medesimi, su eccezione della parte opposta veniva dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del principi.



Infine la causa passava in decisione.

Il lamenta anzitutto che il credito ingiunto sarebbe indeterminato; ma in realtà nel ricorso per ingiunzione si indica senza incertezze l'importo di euro 124.297,32, sia nelle premesse sia nelle conclusioni. Il problema riguarda semmai gli importi su cui calcolare gli interessi, indicati in modo difforme rispetto al credito, ma al riguardo è verosimile la tesi dell'opposta che si sia trattato di un mero errore materiale proprio per il fatto che la somma indicata quale capitale è sempre la stessa.

Il la lamentava che la Banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto; ma nel corso del giudizio questa lacuna probatoria è stata colmata.

Quanto all'assunto del circa la mancata revoca del rapporto, deve osservarsi che nella raccomandata del 24.5.2010 è comunque indicato il n. del rapporto, il che vale a chiarire che il rapporto revocato è proprio quello di cui si discute.

Il propone nelle conclusioni anche l'eccezione di estinzione ex art. 1956 c.c., ma si tratta di assunto privo di qualsiasi sostegno probatorio.

A sua volta la Banca convenuta eccepisce la nullità della citazione in quanto il non avrebbe allegato i fatti a sostegno della domanda, ma l'assunto non è fondato in quanto leggendo la



Sentenza n. 2016 pubbl. il RG n.

citazione si evince chiaramente che il lamenta talune illegittimità (anatocismo, usura, c.m.s.) nell'addebito di poste debitorie sul conto corrente.

La Banca propone l'eccezione ex art. 1832 c.c. inerente la mancata contestazione degli estratti conto, ma secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità tali mancate contestazioni non precludono di far rilevare l'invalidità del rapporto (v. ad esempio Cass. 26.5.11 n. 11626).

La Banca assume anche che i fideiussori non potrebbero sollevare eccezioni inerenti il rapporto garantito, ma tale assunto è smentito dall'art. 1945 c.c..

Per superare tale conclusione la Banca sostiene -ma solo nelle difese conclusionali- che si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia. Ma tale assunto è inammissibile perché esso non è stato sollevato né in ricorso per ingiunzione, né nella comparsa di costituzione, né nella prima memoria. Si tratta dunque di una *causa petendi* tardivamente introdotta.

Ed è proprio questo il motivo per cui neppure può tenersi conto del contratto del 27.9.2002 prodotto tardivamente mentre era in corso la c.t.u.. Al di là del profilo inerente l'ammissibilità della produzione documentale, il fatto è che il contratto del 27.9.2002 non è stato allegato come *causa petendi* né nel ricorso per ingiunzione, né nella



Sentenza n. 2016 pubbl. il RG n. 402017201

comparsa di costituzione, né nella prima memoria. Si tratta dunque di un fatto costitutivo allegato tardivamente e di cui perciò non può tenersi conto.

Alla fine la Banca si duole anche dell'ammissione della c.t.u., ma evidentemente non tiene conto del fatto che entrambe le parti -e dunque anch'essa- nella seconda memoria ne aveva chiesto l'ammissione.

Passando dunque all'esame delle risultanze della c.t.u., la verifica contabile ha escluso che la Banca abbia mai superato il c.d. tasso soglia. Il c.t.u. aveva avuto dei dubbi solo per il periodo del primo e secondo semestre del 2001, senza però pervenire a conclusioni certe nel senso del superamento del tasso soglia (pagg. and l.). La produzione degli estratti scalari ha poi dissipato definitivamente tali dubbi, e al riguardo deve osservarsi che per la produzione degli scalari non vi era -come invece nel caso del contratto del 27.9.02- un problema a monte di difetto di allegazione.

Per ciò che concerne gli interessi anatocistici e le c.m.s., non possono che considerarsi quelli successivi agli unici contratti allegati tempestivamente, e cioè quelli del 27.1.06 che li disciplinavano. Al rilievo degli interessi anatocistici anteriori a tale data osta anche il disposto dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, che ne esige



Sentenza n. 2016 pubbl. il 40/10/10016 RG n. 402077/2011

l'approvazione specifica anteriore, e il contratto del 27.9.02 non è stato allegato tempestivamente tra i fatti costitutivi.

Peraltro si ritiene che debbano comunque essere attribuiti gli interessi ex art. 117 t.u.l.b. alla Banca, stante la naturale fruttuosità dei prestiti di denaro anche ai sensi dell'art. 1815 comma 1 c.c..

In definitiva si riscontra l'esattezza del calcolo 2 del c.t.u. svolto nella proposta di relazione alle pagg. 18 - 19 che stabilisce un minor credito di euro 46.859,01 rispetto al credito di euro 123.614,90 relativo al passaggio a sofferenza. Il credito per capitale è dunque pari a euro 76.755,89 e perciò il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese per due quinti e la condanna del a pagare i tre quinti delle spese sia della fase monitoria sia della fase di opposizione.

Gli onorari della parte opposta relativamente alla fase di opposizione sono così liquidati: euro 2.430,00 per fase di studio, euro 1.550,00 per fase introduttiva, euro 5.400,00 per fase istruttoria, ed euro 4.050,00 per fase decisoria.

Gli onorari della fase monitoria sono liquidati nella misura di cui al decreto ingiuntivo.

Gli onorari liquidati come sopra dovranno dunque essere compensati per due quinti.



Infine nelle difese conclusive la Banca chiede la condanna degli ereditationa non tiene conto che nessuna pronuncia può essere emessa nei confronti dei predetti in quanto il contraddittorio non è radicato nei loro confronti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) REVOCA, nei confronti di decreto ingiuntivo n. emesso in data 13.10.2011 dalla ex sezione distaccata di Cesena;
- 2) CONDANNA pagare alla Comma la somma di euro 76.755,89, oltre interessi come richiesti dall'opposta ma sul predetto capitale;
- 3) RIGETTA ogni altra domanda proposta;
- 4) DISPONE che nei rapporti interni tra le parti i costi della c.t.u. siano posti a carico per tre quinti di

Firmato Da: BARBENSI MAZZINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Seria祟: 7567





- 5) CONDANNA s.p.a. i tre quinti delle spese processuali, che liquida per l'intero e cioè nella misura di cinque quinti: a) per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo; b) per la fase di opposizione in euro 13.430,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15%; dichiarando la compensazione di due quinti delle spese liquidate alle lettere a) e b);
- 6) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Cosi' deciso in data 16 marzo 2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Forlì.

il Giudice

Dott. Mazzino Barbensi

